

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1977

relativa al concorso concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a titolo di finanziamento delle spese sostenute dal Regno del Belgio per restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e per interventi sul mercato interno a valere sul periodo di contabilizzazione 1967/1968

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(78/231/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3171/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),

vista la domanda di rimborso del Regno del Belgio,

previa consultazione del comitato del FEAOG,

considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 17/64/CEE, la Commissione doveva decidere entro il 31 dicembre 1974 in merito all'intervento del Fondo, sulla base delle domande di rimborso delle spese sostenute per restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e per interventi sul mercato interno, presentate dagli Stati membri a valere sul periodo di contabilizzazione 1967/1968; che, tuttavia, a causa dei considerevoli ritardi verificatisi nella presentazione e nella verifica di tali domande, la Commissione non è stata in grado di adottare una decisione di concorso prima del mese di dicembre 1977;

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, il contributo del Fondo copre la totalità delle spese imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), e c) del regolamento n. 25 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>; che, stante alle veri-

fiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate, ammontante a 19 691 821 FB pari a 393 836,42 unità di conto, non soddisfa le condizioni di ammissibilità e non può pertanto essere rimborsata a titolo di questo periodo; che lo Stato membro interessato è stato informato dettagliatamente di questa detrazione ed ha potuto render nota la sua posizione al riguardo;

considerando che, con decisioni del 25 luglio 1968 <sup>(5)</sup>, 26 marzo 1969 <sup>(6)</sup> e 23 ottobre 1970 <sup>(7)</sup> la Commissione ha fissato a 82 414 386 unità di conto il totale degli acconti a valere sul contributo del Fondo alle spese del Regno del Belgio rimborsabili dalla sezione garanzia per il periodo di contabilizzazione 1967/1968; che occorre tenere conto nello stabilire l'importo da rimborsare nell'ambito del presente concorso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il concorso concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a titolo di finanziamento delle spese sostenute dal Regno del Belgio per le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi sul mercato interno imputabili al FEAOG per il periodo di contabilizzazione 1967/1968 è fissato a un importo totale di 4 667 291 772 FB pari a 93 345 835,44 unità di conto.

2. L'importo che il Fondo deve rimborsare nell'ambito del presente concorso, previa detrazione degli acconti decisi il 25 luglio 1968, 26 marzo 1969 e 23 ottobre

<sup>(1)</sup> GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

<sup>(2)</sup> GU n. L 315 del 5. 12. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 991/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 204 del 14. 8. 1968.

<sup>(6)</sup> GU n. L 103 del 30. 4. 1969.

<sup>(7)</sup> GU n. L 244 del 7. 11. 1970.

1970 per un totale di 82 414 386 unità di conto, è pari a 10 931 449,44 unità di conto.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1977.

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH